



## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 21029

Torino, 30 luglio 2021

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro PEPINO

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Letta la nota prot. 87/21 del 30.7.2021 del Segretario Generale della Federazione ove si segnala che i) la ASD Augusto Manzo ha iscritto, nella categoria Promozionali, quattro squadre denominate rispettivamente: Augusto Manzo A, B, C e D; ii) gli Uffici della Federazione hanno effettuato una verifica anagrafica sugli atleti iscritti nelle varie squadre ed è emerso che solo la squadra denominata Augusto Manzo A risulta composta interamente da atleti appartenenti alla categoria promozionali (età compresa tra gli 8 e gli 11 anni compiuti nell'anno solare), mentre le altre tre squadre - Augusto Manzo B, C e D - sono invece composte, in tutto o in parte, da atleti più giovani o più vecchi rispetto alla categoria per la quale sono stati iscritti, come risulta dagli allegati moduli di iscrizione;
- Rilevato in fatto che i) in data 5 luglio 2021 ore 16,30 in Santo Stefano Belbo si sono svolti gli incontri Augusto Manzo A / Augusto Manzo B e Augusto Manzo A / Augusto Manzo C; ii) in data 19 luglio 2021 ore 16,30 in Santo Stefano Belbo erano previsti gli incontri Augusto Manzo A / Augusto Manzo D e Augusto Manzo B / Augusto Manzo C; iii) in data 26 luglio 2021 ore 17 in Santo Stefano Belbo si sono svolti gli incontri Augusto Manzo B / Augusto Manzo D e Augusto Manzo C / Augusto Manzo D;
- Considerato in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. "Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale."; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla "regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara" (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che negli incontri previsti per il 5 luglio 2021, il 19 luglio 2021 ed in 26 luglio 2021 in Santo Stefano Belbo (cat. Promozionali girone A) le squadre Augusto Manzo B, C e D erano

composte, in tutto o in parte, da atleti più giovani o più vecchi rispetto alla categoria per la quale sono stati iscritti, come risulta dai moduli di iscrizione;

- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la squadra Augusto Manzo B di atleti non appartenenti alla cat. Promozionali può concretamente avere alterato il regolare svolgimento i) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 5 luglio 2021 contro Augusto Manzo A, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra Augusto Manzo A; ii) dell'incontro previsto in Santo Stefano Belbo per il 19 luglio 2021 contro Augusto Manzo C, incontro che va annullato; iii) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 26 luglio 2021 contro Augusto Manzo D, incontro che va annullato;
- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la squadra Augusto Manzo C di atleti non appartenenti alla cat. Promozionali può concretamente avere alterato il regolare svolgimento i) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 5 luglio 2021 contro Augusto Manzo A, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra Augusto Manzo A; ii) dell'incontro previsto in Santo Stefano Belbo per il 19 luglio 2021 contro Augusto Manzo B, incontro che va annullato; iii) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 26 luglio 2021 contro Augusto Manzo D, incontro che va annullato;
- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la squadra Augusto Manzo D di atleti non appartenenti alla cat. Promozionali può concretamente avere alterato il regolare svolgimento i) dell'incontro previsto in Santo Stefano Belbo per il 19 luglio 2021 contro Augusto Manzo A, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra Augusto Manzo A; ii) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 26 luglio 2021 contro Augusto Manzo B, incontro che va annullato; iii) dell'incontro svoltosi in Santo Stefano Belbo il 26 luglio 2021 contro Augusto Manzo C, incontro che va annullato;
- Ritenuto infine che la iscrizione di atleti non appartenenti alla categoria Promozionali da parte della ASD Augusto Manzo da un lato non ha al momento comportato conseguenze nei confronti di altre società sportive in quanto nella prima fase l'intero girone A era composto da sole squadre appartenenti alla stessa Asd Augusto Manzo; dall'altro è avvenuta nell'intento di favorire la partecipazione di giovani atleti alle competizioni pallonistiche;
- Considerato quindi in diritto che la condotta dell'ASD Augusto Manzo può essere ricondotta alle previsioni dell'art. 11.3 Reg. Fed. Giust. in relazione all'art. 6.1 Reg. Fed. Giust.;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo A e Augusto Manzo B e l'attribuzione della vittoria alla Augusto Manzo A con il punteggio di 5 a 0;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo A e Augusto Manzo C e l'attribuzione della vittoria alla Augusto Manzo A con il punteggio di 5 a 0;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo A e Augusto Manzo D e l'attribuzione della vittoria alla Augusto Manzo A con il punteggio di 5 a 0;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo B e Augusto Manzo C;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo B e Augusto Manzo D;

dispone l'annullamento dell'incontro (cat. Promozionali Girone A) in Santo Stefano Belbo tra Augusto Manzo C e Augusto Manzo D;

infligge alla ASD Augusto Manzo la sanzione dell'ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino